



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

uff. Segreteria 1

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
Prot. 2673
del ... 5 MAR 2007

Ordinanza n. 123 del 05 MAR. 2007

IL SINDACO

ESAMINATO lo stato di fatto delle strade regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di Isola del Liri;

CONSIDERATO che la presenza di siepi vive invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di caduta, di rami protendenti sulla sede viabile, di piantagioni collocate in posizioni pericolose, o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche;

VERIFICATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale descritte nel capoverso precedente, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse.

VISTO l'Art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e s.m.i.;

VISTI gli Artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

VISTO la Legge 689/81;

RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

SENTITO il Comando di Polizia Municipale,

ORDINA

Tutti i proprietari dei terreni confinanti con strade regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico situati nel territorio del Comune di Isola del Liri, dovranno provvedere a:

- Potare regolarmente le siepi, erbacce radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;
- Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che di protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- Adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi latitanti le strade dovranno essere eseguiti **entro 30 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza.**



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dalla Polizia Municipale, sulle strade comunali e vicinali ad uso pubblico, e dalla Polizia Provinciale sulle strade provinciali e regionali, ed, in generale, da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada. Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'Ufficio, e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.

Il tutto come sopra specificato, fatta salva ogni azione contravvenzionale al riguardo e ferme restando la responsabilità civile e penale dei proprietari stessi per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltrechè dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 , lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale (art. 650 codice penale).

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

INCARICA

Il Comando di Polizia Municipale dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni, nei confronti dei trasgressori.


RICORDA CHE:

in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso alla presente ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

RAMMENTA ALTRESI'

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex Art. 2051 del Codice Civile.



IL SINDACO
Vincenzo Quadri